

DELIBERA N. 63/06/CSP

**Esposto del Partito Socialista Democratico Italiano
(PSDI) nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittenti
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai
Tre”)
per la presunta violazione dell’articolo 5
della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 29 marzo 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTI gli esposti a firma dell’onorevole Giorgio Carta, in qualità di Segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), pervenuti rispettivamente in data 22 marzo 2006 (prot. n. 11915/06) e 24 marzo successivo (prot. n. 12397/06), nei quali si asserisce la pretesa violazione da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. dell’articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’articolo 6 della

deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, assumendo che nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature fino alla data della denuncia non ha assicurato alcuna presenza di rappresentanti dell'esponente negli spazi relativi ai notiziari e alle trasmissioni di approfondimento programmati dalle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", il tutto con violazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto del partito denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 23 marzo 2006, prot. n. 12331/06), pervenute in data 25 marzo successivo (prot.lli n. 12541/06 e n. 12542/06), successivamente integrate con nota del 27 marzo 2006 (prot. n. 13217/06), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico, oltre ad eccepire l'incompetenza del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità della denuncia per tardività, rileva, in particolare, che:

- a) nella denuncia si confondono le trasmissioni di "comunicazione politica" con i programmi appartenenti all'area dell'informazione e le relative discipline, in particolare, si richiamano le disposizioni della deliberazione della Commissione parlamentare di Vigilanza sui programmi di informazione e si chiede l'applicazione delle disposizioni sulla comunicazione politica;
- b) la denuncia è infondata nel merito, in quanto, sulla base di quanto attestato dalla Direzione tribune e servizi parlamentari, non emergono violazioni a carico della concessionaria pubblica;
- c) dai dati allegati emerge che la lista esponente è stata presente nei notiziari nazionali ("Tg3") e regionali della Rai S.p.A. e nell'ambito di questi è stata data informazione in merito ad iniziative relative alla campagna elettorale;
- d) sulla scorta del principio secondo cui il fatto o l'evento, di cui siano stati protagonisti i soggetti politici o rispetto ai quali abbiano manifestato una specifica opinione, consente la presenza nei programmi di testata giornalistica o a questi ricondotti, nel periodo in esame non stati rilevati fatti "notiziabili" riferiti al PSDI che rendessero necessaria la loro trattazione giornalistica;
- e) infine, è inammissibile la richiesta della lista esponente circa l'adozione di sanzioni pecuniarie amministrative, atteso che non sono previste dalla vigente normativa per i casi di eventuali violazioni delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, in quanto lista presente con il medesimo simbolo in dieci

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'articolo 28, comma 7, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;
- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;
- c) con riferimento alla asserita tardività, la denuncia è stata trasmessa entro il prescritto termine di dieci giorni dal fatto denunciato, tenuto conto che il *dies a quo* nel caso di specie deve ritenersi coincidere con la data finale del periodo di rilevazione (22 marzo 2006);

CONSIDERATO l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ove si stabilisce al primo comma che *“Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla Rai ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche”* e al secondo comma, prima parte, che: *“I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale”*;

CONSIDERATO che i telegiornali e i programmi di approfondimento irradiati dalle emittenti radiotelevisive *“Rai Uno”*, *“Rai Due”* e *“Rai Tre”*, oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma

considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione relativi al secondo ciclo della campagna elettorale, intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna medesima, risulta che alla lista esponente non è stato riservato alcuno spazio informativo nei notiziari e nei programmi di approfondimento all'interno della programmazione diffusa delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo dal 7 marzo al 22 marzo 2006;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che nel periodo della campagna elettorale dal termine di presentazione delle candidature al giorno precedente le votazioni vige un principio generale di rappresentazione tendenzialmente paritaria di tutte le liste concorrenti alle elezioni nei servizi di informazione politica su temi incidenti sulle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che la società concessionaria in questione non ha assicurato nel periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata informazione nei notiziari e adeguata presenza nei programmi di approfondimento sui temi della campagna elettorale, tali da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 6 della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

CONSIDERATA la propria delibera n. 56/06/CSP del 22 marzo 2006, con la quale le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono state richiamate a rispettare nell'ambito dei programmi di informazione, in particolare nei notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici, in particolare assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 28, commi 1 e 15, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente le emittenti radiotelevisive nazionali "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14:

1. di trasmettere, nella prima trasmissione utile di un notiziario della concessionaria pubblica e nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con equilibrata partecipazione del soggetto politico denunciante Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) e di assicurare l'adeguata presenza del medesimo soggetto in un programma di approfondimento della

concessionaria stessa, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Arià, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 29 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti